

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2051 del 07/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Invernata n.19, Loc. Monteveglio, richiesta dall'impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone per l'attività di cantina vitivinicola e di promozione di prodotti vitivinicoli.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2142 del 07/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sette APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Invernata n.19, Loc. Monteveglio, richiesta dall'impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone per l'attività di cantina vitivinicola e di promozione di prodotti vitivinicoli.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 20/09/2024, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/169961 del 20/09/2024 (**pratica Sinadoc 32712/2024**), dal procuratore dell'impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone (C.F. BBNSMN93E18A944B / P.IVA: 03804001208), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via Invernata n.19, Loc. Monteveglio, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto ivi ubicato;

VISTA l'integrazione volontaria presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 27/09/2024, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/175798 del 30/09/2024, dall'impresa agricola richiedente, con la quale ha dichiarato l'esenzione della matrice di impatto acustico in quanto l'attività è a bassa rumorosità tra quelle comprese nell'elenco di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di cantina vitivinicola e di promozione di prodotti vitivinicoli svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche {Soggetto competente ARPAE - AACM};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/180502 del 07/10/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e contestualmente richiedeva la necessità di integrazioni documentali per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 08/10/2024 e con nota del 12/10/2024, acquisite con PG/2024/182249 del 09/10/2024 e con PG/2024/184842 del 14/10/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/211081 del 21/11/2024;

- ARPAE SAC con nota PG/2024/212701 del 25/11/2024 comunicava al SUAP che l'analisi svolta della documentazione integrativa presentata ha evidenziato che non risponde completamente a quanto richiesto e pertanto per poter riavviare il procedimento in oggetto è indispensabile acquisire anche la documentazione integrativa richiesta mancante;
- il SUAP con nota del 26/11/2024, acquisita con PG/2024/213971 del 26/11/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni mancanti, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/10370 del 20/01/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla Osta ai sensi dell'art. 5 del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (PG/2024/189072 del 18/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (PG/2025/43875 del 07/03/2025).

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi in materia di impatto acustico e di urbanistica/edilizia;

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dall'impresa agricola istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

CONSIDERATO che l'impresa agricola istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone, per l'esercizio dell'attività di cantina vitivinicola e di promozione di prodotti vitivinicoli svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone (C.F. BBNSMN93E18A944B / P.IVA: 03804001208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, Via Invernata n.19, Loc. Monteveglio, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietr ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa agricola istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Impresa agricola PODERE CASA PIANA di Abbondi Simone
Comune di Valsamoggia (BO), Via Invernata n.19, Loc. Monteveglio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003.

1. Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso interpodereale di proprietà che recapita in compluvio calanchivo affluente del Rio Marzadore) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge”, costituite dall'unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge originate dall'attività di cantina vitivinicola e di promozione di prodotti vitivinicoli e delle acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento dei coperti provenienti dall'immobile adibito alla medesima attività e dall'adiacente immobile adibito ad abitazione privata.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge (ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003) originate dall'attività produttiva sono pretrattate mediante degrassatore (da 4 A.E.) e poi sono trattate mediante fossa Imhoff (da 6 A.E.), assieme alle acque reflue domestiche dei servizi igienici della cantina vitivinicola e di una porzione della civile abitazione, e successivamente mediante filtro batterico anaerobico (da 12 A.E. e che tratta anche le acque reflue domestiche, originate da un'altra porzione della civile abitazione e pretrattate mediante fossa Imhoff da 6 A.E.), per essere poi scaricate con unica condotta idraulica in corpo idrico superficiale assieme alle acque meteoriche di dilavamento dei coperti provenienti dall'immobile produttivo e dall'adiacente immobile adibito ad abitazione privata.

2. Prescrizioni

- a) Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
- b) Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.

- c) Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- d) Il Titolare dello scarico, **entro il termine del 31/07/2025**, deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM, una relazione tecnica che specifichi la gestione dei reflui che si generano nella cantina vitivinicola dell'immobile produttivo (p.e. acque di lavaggio, acque reflue di scarico, ecc...) con allegato un aggiornamento planimetrico, se presenti eventuali reti fognarie dedicate alla raccolta di tali reflui.
- e) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
1. non siano aumentati gli abitanti serviti;
 2. dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
 3. la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 4. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano facilmente identificabili, mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 5. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 6. le fosse Imhoff ed i degrassatori siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 7. l'apparato di filtrazione del filtro batterico anaerobico sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante e con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 8. lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 9. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 10. la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006, al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;

11. lo scarico non sia causa di inconvenienti ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
12. sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- f) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Valsamoggia) degli scarichi originati dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- g) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- h) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- i) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- j) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 13/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 21/11/2024 al PG/2024/211081).
 - "Relazione geologica e relazione tecnica" datata 10/01/2025 (agli atti di ARPAE in data 20/01/2025 al PG/2025/10370).
 - "Planimetria generale fognature" in scala 1:000 e datata febbraio 2025 (agli atti di ARPAE in data 12/02/2025 al PG/2025/26946).

Pratica Sinadoc n. 327212/2024

Documento redatto in data 04/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.